



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI

PROT. N. 2116  
CIRC. N. 45 del 10-4-02

**CIRCOLARE** 26 MAR. 2002

**Integrazione e proroga dei termini per la presentazione delle domande di contributo, ai sensi della Legge 23 febbraio 2001, n.29 e del D.M. 14.12.2001.**

La presente circolare integra le disposizioni di cui al D.M. 14 dicembre 2001 e proroga, per l'anno 2002, il termine per la presentazione delle domande di contributo per il potenziamento delle strutture e del patrimonio delle Biblioteche ecclesiastiche, ai sensi dell'art.5 della legge 23 febbraio 2001, n.29 che reca "Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali".

## ART.1

Le richieste di contributo, ai sensi della citata legge 29/01, corredate dalla relazione tecnica sul progetto e dal preventivo di spesa, devono essere presentate in bollo, firmate dal legale rappresentante della Biblioteca ecclesiastica e contenere:

- denominazione della Biblioteca
- sede legale
- dichiarazione attestante l'orario di apertura al pubblico
- copia del Regolamento interno
- codice fiscale
- richiesta di accreditamento dell'eventuale contributo mediante versamento in conto corrente postale o bancario, completo di codice ABI e CAB intestato alla Biblioteca.

Il legale rappresentante deve apporre la propria firma ai sensi del D.P.R. 403/98, allegando, inoltre:

- dichiarazione della propria qualità di legale rappresentante, sottoscritta e contestuale alla domanda, nella quale sia espressamente menzionata la conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art.26 della Legge 15/68, in caso di dichiarazione mendace;
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, come previsto dall'art.3, comma 1, della Legge 127/97, modificato dalla Legge 191/98.

## ART. 2

Al fine di consentire alle Biblioteche ecclesiastiche di predisporre i progetti e le richieste di contributo per l'anno 2002, la scadenza per la presentazione delle suddette richieste, redatte ai sensi dell'art. 3 del D.M. 14 dicembre 2001 e del precedente articolo, è di 30 giorni dalla data della pubblicazione della presente circolare.

Le richieste potranno essere spedite a mezzo plico raccomandato (fa fede la data del timbro postale) o con corriere autorizzato o consegnate a mano presso la sede della Direzione Generale per i beni librari e gli istituti culturali, Via Michele Mercati, 4 00197 ROMA.

## ART. 3

Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n.241 il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio II della Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali.

IL MINISTRO